Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V

Considerazioni del 16 novembre 2021

L'Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V, composto da rappresentanti di Ufi, Assofondipensione e Mefop, impegnato nel monitoraggio delle prassi evolutive in tema di prestiti con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare, ha esaminato, in considerazione della evoluzione normativa, le seguenti questioni.

Di seguito le Considerazioni dell'Osservatorio

1. Premorienza e rate insolute

<u>Questione</u>: In caso di decesso in costanza di lavoro il fondo eroga il riscatto per premorienza a eredi o designati avvisando la finanziaria. In alcuni casi l'istituto di credito presenta ugualmente conteggio estintivo per le c.d. rate insolute. Le rate insolute potrebbero essere state oggetto di trattenuta, ma non erogate alla finanziaria per inadempimento del datore di lavoro, ovvero potrebbero non essere state addebitate dal datore (es. aspettativa non retribuita).

<u>Considerazione</u>: Il fondo pensione, a fronte della richiesta della finanziaria ed in assenza di contestazioni, eroghi alla finanziaria le rate insolute ed il resto agli eredi/designati dandone evidenza nel prospetto di liquidazione. In caso di contestazione/richiesta di chiarimenti, sarà possibile per gli aventi titolo rivolgersi all'amministrazione terza ceduta o alla finanziaria cui è stato effettuato il pagamento delle rate insolute.

2. Riscatto della finanziaria e posizione residua al netto del debito

<u>Questione</u>: Se la finanziaria esercita la delega al riscatto e ha diritto alla liquidazione parziale della posizione per saldare il debito residuo, in merito alle sorti della restante parte il fondo chiede all'aderente se intende riscattare per suo conto o lasciare la posizione residua aperta. In caso di silenzio dell'iscritto la posizione resta aperta per la parte che residua al netto della liquidazione in favore della finanziaria. Ma se l'aderente non risponde la pratica resta sospesa?

<u>Considerazione</u>: Il fondo pensione assegni un congruo termine per il riscontro all'aderente, in modo da smobilizzare nel caso la posizione contestualmente per l'istituto di credito e per l'aderente che intenda procedere al riscatto. Resta inteso che in caso di mancato riscontro da parte dell'aderente, il fondo ha facoltà di procedere alla liquidazione parziale, in favore della finanziaria lasciando per il resto la posizione aperta.

3. Richiesta di riscatto da parte della finanziaria in caso di perdita requisiti per cambio contratto senza cessazione del lavoro (forme collettive)

<u>Questione</u>: La delega al riscatto inserita nel contratto è generalmente subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la finanziaria non ha diritto di escutere la garanzia del fondo pensione se l'iscritto ha perso i requisiti senza cessare l'attività.

<u>Considerazione</u>: Se l'iscritto chiede il riscatto per perdita requisiti, allora il fondo deve interpellare la finanziaria chiedendo liberatoria per il riscatto in favore dell'aderente. Se la finanziaria concede la liberatoria si liquida l'aderente; se invece non concede la liberatoria, non si liquida né l'iscritto né la finanziaria e si mantiene il vincolo in favore della finanziaria, salvo diverso accordo tra aderente e finanziaria.